

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

« Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa. »

L'onorevole Botta ha facoltà di parlare.

BOTTA. Il disposto del primo comma di quest'articolo 98, di cui testè è stata data lettura, stabilisce che:

« L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte. »

Ora, a me pare che questo primo comma è riferibile ai notai conservatori e in conseguenza agli eredi dei notai conservatori. (*No! no!*)

Credeva che questo fosse riferibile anche agli eredi dei notai morti i di cui atti sono stati conservati presso altri notai, quali sarebbero, per esempio, i notai dell'ex-regno delle Due Sicilie.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È in questo senso precisamente.

BOTTA. Allora sta bene.

CENCELLI. Nelle nostre provincie per gli eredi questo diritto era perpetuo, non aveva nessun limite. In conseguenza 20 anni mi sembrerebbe un termine troppo breve a far perimere i diritti degli eredi acquistati da secoli; e ciò tanto più per gli attuali esercenti della città di Roma, ai quali, nelle disposizioni transitorie, si propone di pagare soli sette decimi del prezzo dell'ultimo acquisto in vista del ritratto che avranno dalle copie. Essi viventi, e i loro eredi, in soli 20 anni non potrebbero certo venire compensati dei tre decimi che gli si darebbero in meno pel prezzo d'acquisto.

Quindi io proporrei che fosse portato questo termine almeno a 40 anni.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione non aderisce.

PRESIDENTE. Il ministro aderisce?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non aderisco.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cencelli?

CENCELLI. Poichè non accettano, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 98 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 99. Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi provinciali e mandamentali, secondo le norme che saranno proposte col decreto reale indicato nell'articolo 145. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei la Commissione a voler sostituire la parola *stabilite* alla parola *proposte*, che mi pare più propria. Un

decreto reale stabilisce, non propone: quindi mi parrebbe più propria la parola *stabilite*.

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro.

Così pure bisognerebbe dire, invece di *archivi provinciali e mandamentali*, *archivi di distretto*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 99, con queste modificazioni.

(La Camera approva, e così pure sono approvati senza discussione tutti gli articoli seguenti fino al 121.)

« Art. 100. Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lame, nè fumare nelle stanze ove si conservano carte.

« Art. 101. Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno trasmettergli, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

« Art. 102. A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

« Art. 103. Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'articolo 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

« Art. 104. Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato, e le partecipazioni, di cui all'articolo 98, cedono in vantaggio dei comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'articolo 90, ed alle altre spese per l'archivio.

« Art. 105. Gli archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 95, 96 e 100.

« Titolo V. *Della vigilanza sui notai, sui Consigli e sugli archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.* — *Disposizioni generali.* — Art. 106. Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

« La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.